



**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE**



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 28 gennaio 1994, n.84 artt. 5 co. 8 e 9 e 5 bis (SIN)

Decreto del Ministero dell'Ambiente 24/01/1996

Legge 31 luglio 2002, n. 179 art. 21

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 109, comma 2

Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini redatto da APAT/ICRAM 2007

Decreto del Ministero dell'Ambiente 07/11/2008 (SIN);

D.L. 09.02.2012, n. 5 art. 24 convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35

Art. 78 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Collegato ambientale" – Mod. Art. 5 bis legge 84/94



Articolo 5 bis, comma 6, della legge 84/94 norma di delega

- Il comma 6, dell'articolo 5-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, contiene la delega per il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, un proprio decreto contenente le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio nelle aree portuali e marino costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale (SIN).
- Il decreto prevede le procedure per l'eventuale reimpiego dei materiali dragati.



Le novità sulla destinazione dei materiali nella nuova regolamentazione aree SIN

I materiali possono essere:

- immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono;
- utilizzati per il ripascimento degli arenili, per formare terreni costieri o per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di *capping*;
- destinati a impiego a terra qualora;
- refluiti in cassa di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento, a condizione che risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti. L'opera di contenimento deve avere specifico sistema di impermeabilizzazione.



Articolo 109, comma 2 del 152/2006 norma di delega

- **Articolo 109, comma 2[^], introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla Legge 04 aprile 2012 n° 35, attribuisce alle regioni la potestà autorizzatoria all'immersione in mare dei sedimenti provenienti da escavi di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi ed al MATTM la competenza per gli interventi in Aree Protette Nazionali (L. 979/82 e L. 394/91).**
- **L'articolo contiene la delega al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad adottare le regole per il rilascio delle autorizzazioni provvedendo con proprio Decreto, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome**



Le novità della nuova regolamentazione ex art. 109

- ✓ **Le esclusioni: spostamenti in ambito portuale ed operazioni di ripristino degli arenili**
- ✓ **Definizione di ripascimento apporto di materiali sulla spiaggia emersa o sommersa per fronteggiare l'erosione**
- ✓ **Scheda di inquadramento dell'area di escavo (24 mesi – autorizzazione prorogabile fino a 6 anni)**
- ✓ **Criterio di semplificazione graduale delle analisi che caratterizzano i materiali sulla base di parametri fisico-chimici - ecotossicologici**



Le novità dell' art. 78 del collegato ambientale (legge 28/12/2015, n. 221)

- ✓ prevede il refluo all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento o di conterminazione realizzate con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili in linea con i criteri di progettazione formulati da accreditati **standard tecnici internazionali adottati negli Stati membri dell'Unione europea** (elimina il riferimento al parametro tecnico specifico per la costruzione delle casse di colmata) ;
- ✓ prevede l'esclusione delle aree dal perimetro del sito di interesse nazionale laddove si rilevino concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di riferimento specifici approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Un obiettivo vicino

SIN (art. 5 bis, comma 6)



Comunicazione alla Presidenza del Consiglio

Art. 17, comma 3 l. 400/88



Invio al Guardasigilli per il successivo visto della Corte dei Conti



Pubblicazione

Art. 109, comma 2



Comunicazione alla Presidenza del Consiglio

Art. 17, comma 3 l. 400/88



Invio al Guardasigilli per il successivo visto della Corte dei Conti



Pubblicazione



CONCLUSIONI

Il Ministero dell'ambiente ha cercato di considerare le attività di escavo un'opportunità per:

- ✓ **garantire il rispetto dell'ambiente e delle norme di tutela**
- ✓ **la sicurezza e la corretta manutenzione degli arenili e dei porti ma anche lo sviluppo**

Quello elaborato è un sistema normativo che non pretende di essere del tutto nuovo ma certamente più dinamico, ci si auspica più efficace e, a regime, semplificato.